



TRIBUNALE DI AREZZO
UFFICIO PROCEDURE CONCURSUALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

- | | |
|---|---------------------|
| - dott. Federico Pani | Presidente |
| - dott. Andrea Turturro | Giudice est. |
| - dott.ssa Elisabetta Rodinò di Miglione | Giudice |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 48, COMMA 3, CCII

PREMESSO CHE

- con provvedimento emesso in data 25.2.2025, questo Tribunale accoglieva il ricorso *ex art. 44 CCII* depositato da **LAXMI S.R.L., con sede in Terranuova Bracciolini (AR), via Ganghereto n. 59/131, C.F. e P. IVA n. 02165330511, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Cassi**, assegnando un termine di 60 giorni per la presentazione di uno strumento di regolazione della crisi, nonché designando quale giudice relatore il dott. Andrea Turturro e come commissari giudiziali l'avv. Lina del Sole e il dott. Andrea Galastri; il termine veniva poi prorogato, su istanza della ricorrente, di ulteriori sessanta giorni;
- in data 16.4.2025 la ricorrente depositava piano e proposta; a seguito di rilievo del Tribunale, veniva depositata nuova attestazione in data 19.5.2025;
- con decreto del 6.6.2025 veniva dichiarata l'apertura del concordato e veniva previsto che le operazioni di voto si svolgessero tra il 7 gennaio 2026 e il 21 gennaio 2026; le operazioni di voto venivano poi differite, su istanza dei Commissari al periodo 13-27 febbraio 2026 e poi al 23 febbraio-9 marzo 2026;
- in data 31.12.2025 i commissari giudiziali depositavano la relazione di cui all'art. 105 CCII; la ricorrente depositava proposta integrativa in data 23.1.2026; le operazioni di voto venivano ulteriormente differite, su istanza dei commissari; la ricorrente, tenuto conto delle osservazioni dei commissari, chiedeva ulteriore differimento del voto, che veniva definitivamente fissato per il periodo 16 marzo-30 marzo 2026;
- nei termini previsti dall'art. 107 CCII avevano luogo gli adempimenti previsti dalla legge e in particolare nei quindici giorni prima della data iniziale delle operazioni di voto i commissari illustravano la loro relazione ai creditori e sette giorni prima depositavano la propria relazione definitiva;
- in data 3.4.2026 i commissari relazionavano sull'esito delle operazioni di voto, dando atto del mancato raggiungimento della maggioranza prescritta dall'art. 109, comma 5, CCII, evidenziando la sussistenza dei presupposti per il *cross-class cram-down*;
- in data 9.4.2026 la ricorrente, a mente dell'art. 111 CCII, ha chiesto l'omologazione del concordato invocando l'applicazione dell'art. 112, comma 2, CCII;
- il Giudice relatore fissava l'udienza del 29.4.2026; la ricorrente provvedeva a notificare il ricorso e il decreto di fissazione a tutti i creditori astenuti e dissenzienti entro il termine assegnato;
- nessun creditore ha proposto opposizione;
- all'esito dell'udienza, il giudice relatore si riservava di riferire al collegio.

OSSERVA

1. Giova premettere che il piano di concordato proposto da Laxmi si fonda: i) sui flussi derivanti dalla continuità; ii) su finanza esterna per € 100.000; iii) sulla liquidità disponibile per € 288.853,87.

Ai sensi dell'art. 112, comma 1, CCI, «*il tribunale omologa il concordato verificati:*

- la regolarità della procedura;*
- l'esito della votazione;*
- l'ammissibilità della proposta;*

d) la corretta formazione delle classi;

e) la parità di trattamento dei creditori all'interno di ciascuna classe;

f) in caso di concordato in continuità aziendale, che tutte le classi abbiano votato favorevolmente, che il piano non sia privo di ragionevoli prospettive di impedire o superare l'insolvenza e che eventuali nuovi finanziamenti siano necessari per l'attuazione del piano e non pregiudichino ingiustamente gli interessi dei creditori;

g) in ogni altro caso, la fattibilità del piano, intesa come non manifesta inattitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati».

La quasi totalità dei suddetti elementi sono stati oggetto di verifica da parte del Tribunale fin dalla fase antecedente all'apertura e in questa sede può confermarsi la loro sussistenza. Si allude, in particolar modo:

- al requisito di cui alla lettera c), atteso che piano e proposta sono stati formulati nei termini assegnati a norma dell'art. 44 e, sul piano contenutistico, sono state rispettate le prescrizioni previste dall'art. 87;

- con particolare riferimento alla formazione e al contenuto delle classi (requisiti d ed e), la proposta si è attenuta a quanto previsto dall'art. 85, in particolare con riguardo al trattamento riservato ai creditori privilegiati non soddisfatti integralmente o non soddisfatti entro le tempistiche stabilite dall'art. 109, comma 5, prevedendo il pari trattamento dei creditori all'interno di ciascuna classe e assicurandosi che il trattamento stabilito non alterasse l'ordine delle cause legittime di prelazione;

- in merito, invece, alla fattibilità del piano (requisito g), tanto l'attestazione indipendente allegata al piano quanto la relazione di cui all'art. 105 CCII consentono di affermare che il piano sia ben lontano dal poter essere ritenuto manifestamente inidoneo a raggiungere gli obiettivi che si è prefissato.

Quanto alla regolarità della procedura (requisito a), nelle premesse è stato ricostruito nel dettaglio l'iter procedurale e la sua disamina dà conto del fatto che ogni passaggio è stato compiuto nel rispetto delle forme e dei termini di legge.

Infine, occorre soffermarsi sui requisiti b) e f), attinenti entrambi al voto. Trattasi di un aspetto che, in ragione della sua centralità, necessita di essere affrontato *funditus*.

2. Deve premettersi che il concordato in esame rientra nel paradigma del concordato in continuità diretta (*Nel concordato in continuità aziendale i creditori vengono soddisfatti in misura anche non prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale diretta o indiretta*); pertanto, ai fini della verifica del raggiungimento della soglia di approvazione, occorre fare riferimento al comma 5 dell'art. 109 CCII. Tale disposizione, innovando rispetto alla disciplina della legge fallimentare, non ritiene sufficiente la sola maggioranza dei crediti (e, se previste, la maggioranza delle classi), come tuttora previsto per il concordato liquidatorio (comma 1 dell'art. 109 CCII), piuttosto esigendo il voto favorevole di tutte le classi coinvolte.

Il rigore della regola è temperato, tuttavia, dalla previsione contenuta nel terzo periodo del suddetto comma quinto, che chiama il tribunale alla verifica delle condizioni previste dall'art. 112, comma 2, CCII. In buona sostanza, l'ordinamento consente di omologare il concordato nonostante la mancanza di unanimità, su richiesta del ricorrente (ritualmente presentata nel caso in esame), purché ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

- a) il valore di liquidazione è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione;
- b) il valore eccedente quello di liquidazione è distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 84, comma 7;
- c) nessun creditore riceve più dell'importo del proprio credito;
- d) la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, in mancanza dell'approvazione a maggioranza delle classi, la proposta è approvata da almeno una classe di creditori:
 - 1) ai quali è offerto un importo non integrale del credito;
 - 2) che sarebbero soddisfatti in tutto o in parte qualora si applicasse l'ordine delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione.

Tra le quattro condizioni appena riportate, indubbiamente assumono carattere preponderante la seconda e la quarta.

La seconda, infatti, esprime un concetto assolutamente innovativo per il nostro ordinamento, vale a dire la c.d. *relative priority rule* (già in linea generale espresso dall'art. 84, commi 6 e 7, CCII). Invero, in passato il nostro ordinamento, in rigoroso ossequio al principio generale desumibile dagli artt. 2740 e 2741 c.c., non consentiva che nel contesto di una ristrutturazione debitoria fosse possibile derogare alla graduazione delle cause legittime di prelazione (c.d. *absolute priority rule*), mentre invece oggi il rigoroso rispetto di tale graduazione è imposto

soltanto quando viene in interesse il "valore di liquidazione" (vale a dire l'attivo verosimilmente ritraibile in caso di liquidazione giudiziale, come meglio definito dall'art. 87, comma 1, lett. c) ed i flussi di cassa della continuità, quindi, anziché essere distribuiti nel rispetto della graduazione, possono essere destinati anche alle classi inferiori purché – ed è proprio quanto sancito nella lettera b – i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore. Insomma, il *surplus* generato dalla continuità può essere destinato ai creditori appartenenti alle classi di rango inferiore anche in assenza di soddisfazione integrale di creditori di rango superiore, a condizione che detto pagamento non sia globalmente più vantaggioso di quello riservato a questi ultimi.

L'ultima condizione, invece, detta sostanzialmente la nuova regola del voto, che dà vita a quella che in dottrina è stata ribattezzata "ristrutturazione trasversale". In sintesi, il concordato può essere omologato anche se il voto favorevole ha riguardato (non l'unanimità, ma) solo la maggioranza delle classi; in tal caso, tuttavia, è necessario che almeno una delle classi favorevoli sia formata da creditori con privilegio. Inoltre – e in ciò risiede la novità più dirimpente del Codice della crisi, specie a seguito del c.d. correttivo-*ter*, D.Lgs. 136/2024 – l'omologa può essere ottenuta finanche in assenza del voto favorevole da parte della maggioranza dei creditori, purché però in favore della proposta si sia espressa una classe "interessata", con ciò intendendosi una classe i cui creditori non verrebbero soddisfatti integralmente e «*sarebbero soddisfatti in tutto o in parte qualora si applicasse l'ordine delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione*». In buona sostanza, ferma restando la ricorrenza dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c), ai fini dell'omologa è sufficiente che sulla proposta abbia investito una classe composta da creditori per i quali l'applicazione della regola della priorità relativa piuttosto che la regola della priorità assoluta non è indifferente nel senso che, se si fosse applicata quest'ultima, sarebbe stata soddisfatta anche solo parzialmente; insomma, per il legislatore è del tutto irrilevante ai fini dell'omologa forzata solo ed esclusivamente il voto espresso dalla classe che, in caso di applicazione della regola della priorità assoluta anche sul valore eccedente quello di liquidazione, non riceverebbe alcunché.

3. Nella proposta definitiva, i creditori sono stati suddivisi nelle seguenti classi (si prevedono distinti scenari in relazione alla escussione delle garanzie MCC):

Pagamento integrale (100%):

● creditori prededucibili: ● classe 1: dipendenti (TFR), ● classe 2: professionisti (art. 2751 bis n. 2 c.c.), ● classe 3: artigiani (art. 2751 bis n. 5 c.c.), ● classe 7: Tributi Locali e Agente di Riscossione (mediante apporto di finanza esterna, liberamente allocabile); ● classe 8: crediti agenzia entrate e riscossione (mediante apporto di finanza esterna).

Pagamento parziale (privilegiati con falcidia ex art. 84 c. 5 CCII e chirografari): ● Classe 4 (Crediti con privilegio generale mobiliare ex art. 9, comma 5, Dlgs. 123/98 - art. 2777, ultimo comma) pagamento al 65% metà entro 12 mesi, l'altra metà entro 24 mesi dalla data dell'omologa, ma solo in caso di totale o parziale escussione delle garanzie del MCC, altrimenti classe a zero; ● Classe 5 (Crediti Previdenziali INPS): pagamento al 40% entro 24 mesi dalla data dell'omologa; ● Classe 6 (Crediti erariali privilegiati) pagamento in percentuale variabile dal 12,49% al 35,47% a seconda dell'escussione o meno delle garanzie del MCC, entro 36 mesi dalla data dell'omologa; ● Classe 9 (Crediti del locatore) pagamento al 5% entro 60 mesi dalla data dell'omologa; ● Classe 10 (Crediti chirografari generali non bancari) pagamento al 5% entro 60 mesi dalla data di omologa; ● Classe 11 (Crediti Chirografari Bancari): pagamento al 5% entro 60 mesi dalla data dell'omologa ● Classe 12 (Crediti erariali e previdenziali in chirografo per degradazione): pagamento al 5% entro 60 mesi dalla data dell'omologa.

La falcidia dei crediti privilegiati è accompagnata dalla attestazione ex art. 84, co. 5, CCII del dott. Alterini; quella dei crediti tributari e previdenziali dalla attestazione redatta dal medesimo professionista ai sensi dell'art. 88 comma 2 CCII.

Ciò posto, si riporta di seguito la tabella riassuntiva dell'esito del voto elaborata dai commissari giudiziali:

Tabella di voto									
Classi	Trattamento proposto	Denominazione creditore	Sirma del Commissari	Importo per il voto*	Rivoluzione	%	Contrario / Astensione	%	
CLASSE 1 NON VOTANTE									
2 - Crediti professionali	100%	DOTT.SA ELISA CAROTI (Ft. Ricevere)		€ 1.386,68	€ 1.386,68	€ 1.386,68			
		DOTT. MAURIZIO CEROFOLINI (Ft. Ricevere)		€ 1.333,34	€ 1.333,34	€ 1.333,34			
		DOTT. MAURIZIO CEROFOLINI		€ 2.080,00	€ 2.080,00	€ 2.080,00			
		STUDIO TANTONI (Ft. Ricevere)		€ 11.271,80	€ 11.271,80	€ 11.271,80			
TOTALI				€ 16.071,82	€ 16.071,82	€ 16.071,82	100%		
3 - Crediti artigiani	100%	EDIL TORRITA COSTRUZIONI		€ 8.958,20	€ 8.958,20	€ 8.958,20			
		TOTALI		€ 8.958,20	€ 8.958,20	€ 8.958,20	100%		
4 - Crediti bancari garantiti MCC	62%	MCC - BANCA INTESA SAN PAOLO		€ 343.666,01	€ 89.072,93			€ 89.072,93	A
		AGENZIA DELLE ENTRATE		€ 17.763,95	€ 11.013,40			€ 11.013,40	
TOTALI				€ 361.429,96	€ 100.086,33			€ 100.086,33	100%
5 - Crediti Previdenziali	37%	INPS		€ 351.089,79	€ 129.903,22			€ 129.903,22	
		TOTALI		€ 351.089,79	€ 129.903,22			€ 129.903,22	100%
6 - Crediti Tributari	29,9446%	AGENZIA DELLE ENTRATE		€ 2.920.796,81	€ 874.620,92			€ 874.620,92	
		TOTALI		€ 2.920.796,81	€ 874.620,92			€ 874.620,92	100%
7 - Tributi Locali	10%	COMUNE DI TERRANOVA BRACCIOLINI (TARI)		€ 52.607,26	€ 5.260,73	€ 5.260,73			
		REGIONE TOSCANA		€ 1.561,98	€ 156,20			€ 156,20	A
TOTALI				€ 54.169,24	€ 5.416,92	€ 5.260,73	97%	€ 156,20	1%
7bis - Tributi art. 2752 c. 1 for non art	10%	DYNAMETING SPA (REPOWER)		€ 4.317,82	€ 431,78	€ 431,78			
		TOTALI		€ 4.317,82	€ 431,78	€ 431,78	100%		
CLASSE 8 NON VOTANTE									
9 - Crediti di locazione	5%	TEAM85 SRL		€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00			
		TOTALI		€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00	100%		
10 - Chirografari	5%	MIR SRL		€ 376,00	€ 376,00			€ 376,00	A
		ALIA SERVIZI AMBIENTALI		€ 207,53	€ 207,53			€ 207,53	A
		BICHI MICA SRL		€ 11,20	€ 11,20	€ 11,20			
		BNP PARIBAS LEASE GROUP		€ 452,97	€ 452,97			€ 452,97	A
		DE LA GE LAND EN RENTING SOLUTIONS SRL		€ 662,92	€ 662,92			€ 662,92	A
		DYNAMETING SPA		€ 307.580,31	€ 107.580,31	€ 107.580,31			
		EL SY CO INFORMATICA SRL		€ 595,40	€ 595,40	€ 595,40			
		ES MOBILITY SRL		€ 1.853,69	€ 1.853,69			€ 1.853,69	A
		ENEL ENERGIA SPA		€ 102,68	€ 102,68			€ 102,68	A
		EUROCALL SRL		€ 39,90	€ 39,90			€ 39,90	A
		HERA COMMIS SPA		€ 3.730,93	€ 3.730,93			€ 3.730,93	A
		INPS		€ 434,18	€ 434,18			€ 434,18	
		POLARIS ENGINEERING SRL		€ 97.902,25	€ 97.902,25	€ 97.902,25			
		PUBBLICQUA SPA		€ 96,60	€ 96,60			€ 96,60	A
		PUNTO SICUREZZA SRL		€ 3.290,39	€ 3.290,39			€ 3.290,39	
		ROSSI SRL		€ 190,00	€ 190,00			€ 190,00	A
		SAFETY KLEEN SPA		€ 7.551,18	€ 7.551,18	€ 7.551,18			
		VIANOVA SPA		€ 216,87	€ 216,87			€ 216,87	A
		WEX EUROPE SERVICES SRL		€ 1.217,78	€ 1.217,78			€ 1.217,78	A
		SALDFLUX SRL (fatture da ricevere)		€ 844,00	€ 844,00			€ 844,00	A
WIND TRE SPA (fatture da ricevere)		€ 15,81	€ 15,81			€ 15,81	A		
LEM SRL (fatture da ricevere)		€ 27,20	€ 27,20	€ 27,20					
ISMET SRL (fatture da ricevere)		€ 157,00	€ 157,00	€ 157,00					
INPS (fatture da ricevere)		€ 201,02	€ 201,02			€ 201,02			
REGIONE TOSCANA		€ 68,36	€ 68,36			€ 68,36	A		
WORKING PROGRESS SRL (fatture da ricevere)		€ 1.333,34	€ 1.333,34	€ 1.333,34					
TOTALI				€ 229.159,51	€ 229.159,51	€ 215.157,88	94%	€ 14.001,63	6%
11 - Banche e fiducie	5%	BANCA INTESA SAN PAOLO		€ 10.767,39	€ 10.767,39	€ 10.767,39			
		BANCA INTESA SAN PAOLO		€ 15.962,89	€ 15.962,89	€ 15.962,89			
		BANCA CREDITO COOPERATIVO DI CAMBIANO		€ 12.229,41	€ 12.229,41			€ 12.229,41	A
		BANCA CREDITO COOPERATIVO DI CAMBIANO		€ 123.868,36	€ 123.868,36			€ 123.868,36	A
		BANCA BPM		€ 79.779,34	€ 79.779,34	€ 79.779,34			
		BANCA BPM		€ 1.008.898,57	€ 1.008.898,57	€ 1.008.898,57			
TOTALI				€ 1.251.505,76	€ 1.251.505,76	€ 1.115.407,99	89%	€ 136.097,77	11%
12 - Crediti chirografari degradati a INPS	5%	INPS CHIROGRAFARIO		€ 9.358,78	€ 9.358,78			€ 9.358,78	
		INPS DEGRADATO		€ 248.241,04	€ 248.241,04			€ 248.241,04	
		AGENZIA DELLE ENTRATE		€ 2.224.388,73	€ 2.224.388,73			€ 2.224.388,73	
		COMUNE DI TERRANOVA BRACCIOLINI (TARI)		€ 47.346,53	€ 47.346,53	€ 47.346,53			
		REGIONE TOSCANA		€ 1.405,78	€ 1.405,78			€ 1.405,78	A
		DYNAMETING SPA (REPOWER)		€ 3.886,04	€ 3.886,04	€ 3.886,04			
		MEDIO CREDITO CENTRALE		€ 55.684,94	€ 55.684,94			€ 55.684,94	A
TOTALI				€ 2.590.311,84	€ 2.590.311,84	€ 51.232,57	2%	€ 2.539.079,27	98%

Come emerge dallo schema che precede, hanno votato a favore sette classi su undici e precisamente le Classi 2, 3, 7, 7bis, 9, 10 e 11; non hanno approvato la proposta le classi 4, 5, 6 e 12.

Nessun dubbio si pone in ordine alla sussistenza dei requisiti di legge per l'omologazione forzosa. Invero:

a) il valore di liquidazione è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione: ciò è stato verificato dal Tribunale fin dalla fase antecedente all'apertura, è attestato dal professionista indipendente nominato dalla stessa ricorrente e, infine, è confermato dai Commissari giudiziali nella relazione definitiva;

b) del pari, il valore eccedente quello di liquidazione è distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti 4, 5, 6 e 12 ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore;

c) inoltre, nessun creditore riceve più dell'importo del proprio credito (le percentuali previste non superano in nessun caso il 100%).

d) infine, la proposta è stata approvata dalla maggioranza delle classi (sette su undici votanti), di cui quattro privilegiate (2, 3, 7 e 7bis).

4. In definitiva, nulla osta all'omologazione del concordato preventivo in esame, non dovendosi peraltro il Tribunale soffermare sui profili di convenienza dello scenario concordatario rispetto a quello liquidatorio in assenza di opposizioni da parte dei creditori (art. 112, comma 3, CCII).

Non essendovi una componente liquidatoria, non deve essere nominato un liquidatore né il Comitato dei creditori.

Rimarranno nelle loro funzioni i commissari giudiziari per gli adempimenti previsti dall'art. 118 CCII.

P.Q.M.

Il Tribunale, a definizione del giudizio di omologazione, così provvede:

OMOLOGA

il concordato preventivo proposto da **LAXMI S.R.L., con sede in Terranuova Bracciolini (AR), via Ganghereto n. 59/131, C.F. e P. IVA n. 02165330511, in persona dei ll.rr. *pro tempore***

CONFERMA

quale giudice delegato il dott. **ANDREA TURTURRO**

CONFERMA

la nomina a commissari giudiziari dell'avv. **LINA DEL SOLE** e del dott. **ANDREA GALASTRI**

DISPONE

- che i commissari giudiziari:

a) sorvegliano sull'adempimento del concordato, depositando con cadenza semestrale una relazione nella quale daranno conto dello stato di avanzamento del piano e proposta e di eventuali elementi di disallineamento o allarme rispetto alle previsioni, nell'interesse del ceto creditorio; la relazione periodica dovrà essere altresì trasmessa ai creditori e al PM;

b) nel caso in cui rilevino che il debitore non sta provvedendo al compimento degli atti necessari a dare esecuzione alla proposta o ne sta ritardando il compimento, riferiscano immediatamente al Tribunale;

c) qualora ne faccia istanza uno o più creditori, e sempre che a loro avviso sussistano i presupposti, chiedano la risoluzione del concordato ai sensi dell'art. 119 CCII;

d) conclusa l'esecuzione del concordato, depositino un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 130, comma 9, CCII;

e) in ogni caso, qualora sorgano incertezze o criticità che attengono alla fase esecutiva del concordato, rivolgano apposita istanza al giudice delegato;

DISPONE

che la sentenza venga notificata e iscritta nel registro delle imprese a norma dell'art. 45 CCII.

DICHIARA

chiusa la procedura di concordato preventivo.

Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del **13 maggio 2026**

Il giudice est.

Il Presidente

Andrea Turturro

Federico Pani